

PROTOCOLLO D'INTESA

Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI) e Federazione Italiana Gioco Poker (F.I.G.P)

Associazioni Sportive e Sociali Italiane, con sede in Roma, via Barnaba Oriani n. 91, Partita Iva 04901361008, nella persona del Legale Rappresentante Claudio Barbaro (qui di seguito **ASI**)

e

Federazione Italiana Gioco Poker - F.I.G.P., con sede in Motta San Giovanni (RC), Lungomare Cicerone 112, Partita Iva 02469930305, nella persona del Legale Rappresentante Isidoro Alampi (qui di seguito **FIGP**)

Premesso che:

ASI è un Ente:

- a) Fondato nell'aprile 1994, è oggi uno dei più importanti Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
- b) In accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, ASI promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline.
- c) Nel corso degli anni ASI è stata riconosciuta anche come ente:
 - i. riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 708 del 27/07/1994, confermato con delibera n.1224 del 15 maggio 2002
 - ii. riconosciuto altresì dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
 - iii. ente associato all'ISCA (International Sport and Culture Association),
 - iv. riconosciuto da Ministero degli Interni, Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale per decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 - v. Ente aderente al Forum permanente del Terzo Settore,
 - vi. Ente iscritto al Registro delle Associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni
 - vii. Ente aderente al nuovo FNG (Forum Nazionale dei Giovani)

F.I.G.P è (Federazione Italiana Gioco Poker), è stata fondata a Udine il 06/07/2006 ed è:

- a) Un'associazione senza scopo di lucro volta alla promozione sportiva dilettantistica
- b) Un'associazione che agevola l'accesso alla pratica sportiva promossa verso giovani di classi disagiate;
- c) Un'associazione che coinvolge nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni pubbliche, Coni, Distretti scolastici ecc.
- d) Un'associazione intenta a sviluppare la promozione sportiva dilettantistica rivolta ai giovani all'interno di palestre, centri sportivi, centri equestri ecc.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra i soggetti interessati, il seguente Protocollo di Intesa

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, costituendone il presupposto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme e gli atti amministrativi richiamati, con particolare riferimento alla convenzione sottoscritta da ASI e F.I.G.P

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

- a) ASI si impegna per la durata del presente accordo a prevedere nel ventaglio di attività e servizi offerti ai propri associati anche le attività e le iniziative organizzate da F.I.G.P.; le predette attività verranno promosse con la piena collaborazione di ASI come specificato nei successivi articoli.
- b) ASI e F.I.G.P in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle reciproche specificità, finalità e prerogative, convengono circa la volontà e l'impegno di definire rapporti di collaborazione nell'ambito delle rispettive attività.
- c) I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro aderenti.
- d) ASI e F.I.G.P. disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei propri tesserati con finalità comuni.
- e) Considerata la presenza di ASI su tutto il territorio nazionale, articolata mediante propri comitati e delegati periferici, al fine di evitare difficoltà e difformità di relazioni, ASI e F.I.G.P. concordano che qualsiasi rapporto sarà tenuto in primis fra i competenti organismi nazionali, che provvederanno poi ad informare i rispettivi organismi periferici.
- f) Tutti i sodalizi sportivi e non, aderenti alla F.I.G.P., saranno associati ad ASI, unitamente ai propri iscritti.

ART. 3 - OBBLIGHI DI ASI

a) ASI si impegna a:

- i. Garantire che i servizi previsti dalla tessera sportiva ASI siano validi per l'attività svolta dall'associato F.I.G.P.;
- ii. Garantire la massima diffusione dei servizi offerti e delle attività svolte dalla F.I.G.P in tutte le proprie attività istituzionali e attraverso i suoi canali di comunicazione (House Organ Primato; Portale Web www.asinazionale.it; Newsletter settimanale – 20.000 destinatari; Social Network ASI);
- iii. Promuovere la partecipazione dei tesserati F.I.G.P ad eventi Nazionali ASI compresi i Campionati Sportivi;
- iv. Riconoscere le qualifiche tecniche, quelle dei giudici e degli ufficiali di gara F.I.G.P per la loro altissima professionalità e qualità tecnica, previo accordo con F.I.G.P e la Direzione Tecnica ASI
- v. Sostenere assieme a F.I.G.P una più incisiva azione per una maggiore affermazione dei comuni fini istituzionali;

- vi. Riconoscere con efficacia piena ed immediata e in modo reciproco i provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi organi di giustizia sportiva;
- vii. Promuovere l'immagine della F.I.G.P. e del poker sportivo secondo quanto stabilito nell'allegato B

b) Dall'atto della stipula della presente convenzione, tutti gli eventuali nuovi corsi di formazione e qualificazione F.I.G.P per tecnici, giudici di gara, arbitri ed ufficiali di gara, esami di gradi, potranno essere organizzati autonomamente da F.I.G.P. o forniti da ASI, comunque sempre attraverso una preliminare comunicazione ad ASI che si riserva la possibilità di poter nominare un proprio supervisore, figura quest'ultima che potrà essere individuata anche all'interno dei quadri tecnici F.I.G.P.

c) Resta inteso che il materiale divulgativo dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

d) Tutto quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, potrà essere oggetto di successive integrazioni, previo accordo scritto.

ART.4 - OBBLIGHI F.I.G.P

a) F.I.G.P a fronte delle obbligazioni a carico dell'ASI, si impegna a:

- i. Promuovere e supportare l'emissione della tessera ASI come servizio integrato presso le proprie sedi o associazioni presenti sul territorio nazionale;
- ii. Favorire la distribuzione di materiale informativo e promozionale ASI nei punti concordati, con eventuale fornitura del suddetto materiale divulgativo a carico di ASI;
- iii. Dare visibilità ad ASI attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione e sul proprio sito web;
- iv. Garantire a tutti detentori della tessera ASI valida per l'anno in corso condizioni privilegiate nell'accesso ai servizi offerti;
- v. Predisporre e fornire ad ASI docenti, materiale didattico e documentazione per la formazione dei propri iscritti o dirigenti nell'ambito di corsi organizzati durante la durata contrattuale
- vi. PREDISPORRE IL NECESSARIO PER per conto di ASI l'iscrizione al Registro Nazionale del CONI dell'associazione, se in possesso dei requisiti richiesti
- vii. RISPETTARE GLI accordi economici PREVISTI PER F.I.G.P nell'allegato A
- viii. Individuare per il tramite di appositi successivi accordi da stipulare entro e non oltre 12 mesi dalla firma della presente convenzione, forme di cogestione dei supporti tecnologici esistenti finalizzati all'organizzazione e diffusione del poker sportivo.

b) Sulla base della presente intesa F.I.G.P. dovrà utilizzare il marchio/logo ASI, da quest'ultima forniti, per tutte le proprie attività di comunicazione promo - pubblicitarie, purché PREV concordate con ASI.

ART. 5 - DURATA

Il presente accordo avrà la durata di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione ed è da considerarsi tacitamente rinnovato per altri due anni, in assenza di preventiva disdetta che andrà comunicata 60 gg prima della naturale scadenza tramite raccomandata A/R.

ART. 6 - MODIFICHE


Qualsiasi modifica e/o integrazione dovesse essere apportata al presente contratto dovrà, per essere valida ed efficace, venire formalizzata per iscritto dalle parti ed accettata.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero manifestarsi nell'esecuzione del presente Contratto, sarà competente esclusivamente il foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro.

Data 02/01/2014

Il Presidente F.I.G.P.
Isidoro Alampi



Il Presidente Nazionale A.S.I.
Claudio Barbaço

